



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 3/21

Dec. n. 7/21

Il giorno 16 luglio 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo proposto dal signor Gaspare VALENTI, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul pilota L. V. e relativo alla "2a Prova di campionato regionale minienduro Sicilia" (cod. n° SICEN012), svoltasi il 2.5.2021 presso il crossodromo di Partanna (TP), al termine della quale al prefetto pilota è stata applicata la penalità di un minuto.

Il reclamante, in particolare, si duole del fatto che - nell'occasione - il pilota L. V., contrassegnato dal n. 890, si è regolarmente presentato al C.O. alle ore 11:55 e non alle 11:54, come, invece, riportato nel quaderno dei

cronometristi, a differenza di quanto risulta dalla tabella di marcia, ove non è nemmeno indicata la citata penalità. Il reclamante ha, inoltre, rilevato che nel suddetto quaderno non risultava inserito il pilota n. 885, sebbene risulti che lo stesso abbia effettivamente gareggiato, tanto da risultare presente nelle relative classifiche. Ha, quindi, chiesto chiarimenti sull'accaduto e, implicitamente, l'annullamento della comminata penalità, con ogni conseguenza in ordine alle relative classifiche.

Il G.S.N., letto il reclamo ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

**osserva**

Il reclamo è fondato.

L'esame della documentazione allegata al ricorso evidenzia, invero, una discrasia tra la tabella di marcia del pilota n. 890 e quanto riportato per lo stesso pilota nel quaderno cronometristi, che, tra l'altro, come dedotto dal reclamante, nulla dice per il pilota n. 885. Ora, fermo restando che non appare dirimente in questa sede stabilire se il tempo attribuito al pilota n. 890 doveva essere, in realtà, attribuito al pilota n. 885, è evidente che, allo stato degli atti, esiste una discrepanza tra le risultanze dei cronometristi in relazione al primo pilota, atteso che queste stesse risultanze non coincidono tra loro. Difatti, la differenza documentale risiede nel fatto che nella tabella di marcia del pilota n. 890 vi è riportato l'orario delle 11:54 corretto in 11:55 senza l'indicazione della penalità di un minuto primo, e nel quaderno

vi è riportato l'orario delle 11:54 con indicazione della penalità di un minuto primo applicata al Valenti.

Quanto sin qui descritto non risulta nemmeno smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, atteso che secondo il contenuto dei rapporti ufficiali di gara i cronometristi, interpellati a tale proposito, si sono limitati a negare ogni responsabilità e a considerare il loro operato insindacabile. Non è superfluo rilevare, però, che, nel caso di specie, non si discute dell'operato dei cronometristi, bensì delle risultanze degli atti dagli stessi sottoscritti che non coincidono tra loro.

Di conseguenza, alla luce delle suddette discrasie, nonché dell'ulteriore errore del quaderno dei cronometristi (ove non risultano registrati i tempi del pilota n. 885) e non essendoci certezza circa i dati rilevati sul pilota Valenti n. 890 in merito alla gara del 2.5.2021 svoltasi a Partanna (TP), il gravame deve essere deciso in favore del reclamante.

**P.Q.M.**

il Giudice Sportivo Nazionale,


**ACCOGLIE** il reclamo;

Per l'effetto, ordina la rettifica delle relative classifiche.

Depositata il 16 luglio 2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Valenti Gaspare, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su V. L.;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada FMI;
- Co. re. Sicilia;
- Motoclub di appartenenza;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.